

## Proposta di legge

### Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia)

Sommario

Preambolo

Art.1 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 57/2013

Art.2 - Sostituzione della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 57/2013

Art.3 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2013

Art.4 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 57/2013

Art.5 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 57/2013

Art.6 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 57/2013

Art.7 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013

Art.8 - Modifiche ai punti n. 1 e n. 3 del considerato del preambolo della l.r. 57/2013



## Preambolo

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n.57 (disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia)

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell'attività di gioco);

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce delle problematiche evidenziate nel primo periodo di operatività della l.r. 57/2013, si ritiene di intervenire sulla medesima per affrontare in maniera più efficace quei fenomeni che destano il maggiore allarme dal punto di vista sociale;
2. Si ritiene pertanto di prevedere che l'obbligo di osservanza delle distanze minime dai luoghi sensibili si applica alle agenzie di scommesse e a tutti quegli spazi nei quali sono collocati gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro;
3. Si ritiene altresì di limitare la concessione di incentivi regionali a coloro che rimuovono gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 57/2013

1. L'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

- a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c);
- c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”

Art. 2

Sostituzione della rubrica dell'articolo 4 della l.r. 57/2013

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: “distanze minime”

Art. 3  
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

“1. E' vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assitenziali.

2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: “di sale da gioco e di spazi per il gioco” sono sostituite dalle seguenti: “di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro”.

Art. 4  
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 57/2013

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 57/2013, le parole: “di sale da gioco e di spazi per il gioco” sono sostituite dalle seguenti: “di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro”.

Art. 5  
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 57/2013 le parole: “per il personale operante nelle sale da gioco” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi con vincita in denaro”.

Art. 6  
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 57/2013 le parole: “le sale da gioco e gli spazi per il gioco” sono sostituite dalle seguenti: “i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro.”

Art. 7

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013 le parole: "della sala da gioco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'attività".



Art. 8

Modifiche ai punti n. 1 e n. 3 del considerato del preambolo della l.r. 57/2013

1. Al punto n. 1 del considerato del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: "descritta nella classificazione delle malattie dell' " sono sostituite dalle seguenti: "e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall' ".

2. Al punto n. 3 del considerato del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: "delle sale da gioco" sono sostituite dalle seguenti: "dei giochi leciti".

Proponenti:

 (BROGI)  
 (REMASCHI)  
 (IVAN FERRUCCI)

## Relazione illustrativa

La proposta di legge nasce all'esigenza di dare una risposta ad alcune problematiche sorte durante la vigenza della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) e che attengono, sostanzialmente, al suo ambito applicativo. Le nozioni di sala gioco, di apparecchi per il gioco lecito e di spazio per il gioco accolte dall'articolo 2 della legge suddetta, infatti, si sono rivelate per un verso troppo ampie, per un altro troppo limitative rispetto alla finalità principale della legge regionale, che è quella di combattere la ludopatia, ovvero il gioco d'azzardo patologico. Lo scopo della proposta è proprio quello di rendere la legge regionale più coerente con l'obiettivo che si propone di raggiungere.

Il testo si compone di otto articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 57/2013 dedicato alle definizioni, sopprimendo quelle di sala da gioco e di apparecchi per il gioco lecito e al contempo introducendo una definizione più ampia di spazio per il gioco, sganciata dal riferimento agli esercizi pubblici e commerciali.


Nella nuova versione spazio per il gioco è qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ovvero le cosiddette newslot e le videolotterie.

In questo modo vengono esclusi dall'ambito applicativo della legge regionale gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del r.d. 773/1931, ovvero gli apparecchi che non comportano vincita in danaro e che quindi non sono riconducibili al fenomeno della ludopatia. Si tratta di una categoria assai composita, nella quale rientrano sia alcuni oggetti a basso impatto sociale (si pensi agli apparecchi che distribuiscono premi consistenti in piccola oggettistica), sia altri che pur destando notevoli preoccupazioni anche sotto il profilo della dipendenza non costituiscono gioco d'azzardo patologico (si pensi ai videogiochi).

Gli articoli 2 e 3 modifica la rubrica e il testo dell'articolo 4 della l.r. 57/2013, che nella versione vigente vieta di aprire sale da gioco e spazi per il gioco nel raggio di 500 metri da luoghi considerati sensibili. La proposta sopprime il riferimento alle sale gioco ed introduce, fra le strutture obbligate a rispettare la citata distanza minima, accanto agli spazi per il gioco, così come ridefiniti dal nuovo articolo 2, i centri scommesse, a prescindere dalla eventualità che tali centri detengano anche newslot e videolotterie.

Gli articoli 4, 5 e 6 intervengono, per ragioni di coordinamento formale, rispettivamente sugli articoli 6 (Obblighi dei gestori), 7 (Formazione), e 13 (Controllo), sostituendo il riferimento alle sale da gioco ed agli spazi per il gioco, con quello ai centri scommesse ed agli spazi per il gioco con vincite in danaro.

L'articolo 8, infine, introduce, lievi modifiche al preambolo della l.r.57/2013, conseguenti alle modifiche apportate al testo della legge medesima.

 (BR091)